

Bozza di emendamento all'A.S. 1971

disegno di legge elettorale trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.

Ipotesi di emendamento – Candidature individuali indipendenti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis - (Candidature individuali indipendenti)

1. Nell'ambito di ciascun collegio plurinominale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ammessa la presentazione di candidature individuali indipendenti, non collegate a partiti, liste o coalizioni di liste.
2. Il candidato indipendente può presentare la propria candidatura in un solo collegio plurinominale e non può essere contestualmente candidato in alcuna lista per l'elezione della medesima Camera né essere collegato, direttamente o indirettamente, a una lista o coalizione ai fini dell'attribuzione dei seggi o del premio di governabilità.
3. La candidatura individuale è presentata mediante dichiarazione sottoscritta:
 - a) per l'elezione della Camera dei deputati, da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio plurinominale;
 - b) per l'elezione del Senato della Repubblica, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio plurinominale.

Le sottoscrizioni possono essere raccolte anche con le modalità digitali previste dalla legislazione vigente per la presentazione delle candidature elettorali.

4. Il nominativo del candidato indipendente è riportato sulla scheda elettorale in apposito riquadro, separato dai contrassegni e dalle candidature delle liste. L'elettore esprime il voto per il candidato indipendente mediante un segno apposto nel relativo riquadro.
5. I voti validamente espressi in favore di una candidatura individuale sono attribuiti esclusivamente al candidato e non concorrono alla cifra elettorale di alcuna lista o coalizione né all'attribuzione a esse dei seggi. Essi concorrono al totale dei voti validamente espressi ai fini della determinazione delle percentuali di voto previste dalla presente legge.
6. È proclamato eletto il candidato indipendente che abbia conseguito nel collegio un numero di voti almeno pari al quoziente individuale di collegio, determinato dividendo il totale dei voti validamente espressi nel collegio per il numero dei seggi assegnati al medesimo collegio.
7. Per ciascun candidato indipendente proclamato eletto è corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei seggi del collegio da attribuire alle liste con metodo proporzionale. I seggi attribuiti ai candidati indipendenti sono computati nel numero complessivo dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione e non sono computati ai fini dell'attribuzione o della ripartizione del premio di governabilità.
8. Con le necessarie modificazioni di coordinamento, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, relative alla presentazione delle candidature, alla formazione delle schede, alle operazioni di scrutinio, alla determinazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti si applicano anche alle candidature individuali di cui al presente articolo.

Proposta aggiornata al 05/09/2026.